



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Parte prima
Principi generali

Articolo I
Istituzione

1. La Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e della Brianza è organo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in quanto sede rappresentativa degli studenti degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado della stessa provincia.

Articolo II
Delibere e provvedimenti

1. Le delibere sono prese con votazione espressa nel corso di una riunione dell'organo ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, a meno che speciali disposizioni aventi forza di legge o contenute in questo regolamento non dicano diversamente.
2. L'astensione non è voto valido.
3. In caso di parità, il voto del presidente o del coordinatore dell'organo prevale, sempre che egli abbia votato e che la votazione sia stata fatta a scrutinio palese.
4. Il voto è libero e personale. Non è valido il voto espresso dal rappresentante a nome e per conto di un altro rappresentante.
5. Il fatto che ad una riunione di un organo non siano presenti tutti i membri dell'organo stesso non ha come conseguenza che le decisioni prese siano nulle.
6. Le delibere e gli altri provvedimenti presi all'interno della Consulta in adempimento a disposizioni vincolanti hanno carattere parimenti vincolante, a meno che le stesse delibere o provvedimenti dicano diversamente. Valgono soltanto fino a che non siano revocati da una delibera o provvedimento successivi.
7. Le delibere che comportano onere economico sono valide solo se sono state approvate da una commissione di lavoro ed in seguito dal Consiglio di Presidenza, oppure se sono state approvate dal Consiglio di Presidenza ed in seguito dall'Assemblea plenaria.
8. Se un rappresentante ricopre una specifica carica all'interno della Consulta, egli ha diritto in qualsiasi momento di dimettersi da quella carica, a meno che questo regolamento non indichi che egli è obbligato a svolgere la sua funzione. In qualsiasi caso, egli deve continuare a svolgere la sua funzione fino a che non viene sostituito da un altro rappresentante.

Articolo III
Gestione amministrativa e contabile

1. Il direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale indica con proprio decreto un istituto scolastico della provincia al quale sono dati in gestione vincolata le disponibilità monetarie della Consulta. La scelta dell'istituto deve essere accettata dal relativo Consiglio d'Istituto. Se l'Assemblea plenaria si oppone alla scelta dell'istituto, il direttore indica un altro istituto.
2. Il Presidente della Consulta o un suo delegato fornisce al dirigente scolastico le indicazioni progettuali, corredate dalla previsione dei singoli costi da sostenere per la loro attuazione, attinenti alle singole attività con onere economico deliberate dalla Consulta stessa. Spetta al dirigente, su tale base, l'attività gestionale amministrativa e contabile finalizzata all'attuazione di dette attività.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

Articolo IV

Verbali

1. In ogni organo della Consulta il Presidente o Coordinatore nomina fra gli altri rappresentanti un segretario, che scrive la proposta di verbale della riunione e la propone in delibera all'organo.
2. Il verbale contiene l'elenco dei presenti e degli assenti, ciò su cui si è votato, come si è votato ed il risultato delle votazioni. Qualsiasi membro di organo può esigere che una sua dichiarazione sia verbalizzata.
3. Il verbale è firmato dal segretario e, dopo l'approvazione, dal Presidente o dal Coordinatore.

Parte seconda

Assemblea plenaria

Articolo V

Composizione

1. La Consulta Provinciale degli Studenti si sostanzia nell'Assemblea plenaria, della quale sono membri tutti i rappresentanti eletti.

Articolo VI

Frequenza

1. Se un rappresentante resta assente per tre volte consecutive e non giustificate alle riunioni dell'Assemblea plenaria, decade dalla carica di rappresentante. Al contrario, le assenze dalle riunioni degli altri organi della Consulta non sono prese in considerazione.
2. L'assenza ai lavori dell'Assemblea plenaria può essere giustificata dal Presidente di Consulta, tramite richiesta rivolta dal rappresentante stesso con autocertificazione scritta del motivo dell'assenza. La richiesta e l'autocertificazione sono firmate da un esercente potestà nel caso di studenti minorenni e devono comunque essere presentate prima della riunione o entro i quindici giorni successivi.
3. Il Presidente accorda la giustificazione soltanto quando il motivo dell'assenza è una causa di forza maggiore che impedisce la partecipazione all'assemblea o un impegno che il rappresentante assente è obbligato a rispettare.
4. Alla fine di ogni riunione dell'Assemblea plenaria a ciascun rappresentante presente il Presidente consegna un attestato di partecipazione, che, a discrezione del Consiglio di Classe dello studente, è valido nell'attribuzione del credito formativo.

Articolo VII

Numero legale

1. Se, prima o durante la riunione di Assemblea plenaria, il numero degli studenti assenti e giustificati è superiore alla metà più uno dei membri di assemblea, le decisioni prese dall'Assemblea stessa in quella riunione sono nulle.

Articolo VIII

Lavori

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Consulta, il quale ne modera i lavori, apre e chiude le votazioni e ne proclama i risultati. Fa eccezione la prima riunione in seguito al rinnovo biennale dell'organo, la quale è presieduta dal direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale o da un suo delegato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

2. L'Assemblea si riunisce in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'Ufficio Scolastico Provinciale.
3. L'Assemblea, se costituita, si riunisce, tra settembre e maggio, almeno una volta al mese.
4. Le riunioni sono convocate, con almeno dieci giorni di anticipo, dal Presidente su richiesta di un terzo dei membri di Consulta o su iniziativa del Presidente stesso, indicando il tempo, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. Fa eccezione la prima riunione in seguito al rinnovo biennale dell'organo, la quale è convocata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
5. Chiunque può assistere alle riunioni dell'Assemblea, ma ottiene facoltà di parola solo dopo averne fatto richiesta scritta all'Assemblea, la quale può concederla o meno.
6. Il Presidente può espellere dall'aula singole persone che violino questo regolamento o qualsiasi legge. Se la persona espulsa è un membro di assemblea, egli comunque può partecipare alle votazioni. Il Presidente può espellere dall'aula il pubblico nel caso più persone al suo interno violino questo regolamento o qualsiasi legge; in questo caso la riunione prosegue senza la presenza del pubblico.

Parte terza
Presidente e segretario

Articolo IX
Presidente

1. Il Presidente di Consulta viene eletto dall'Assemblea plenaria all'interno dei suoi membri, con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità si procede per sorteggio.
2. Se non sono in carica né il Presidente né il Vicepresidente di Consulta, le decisioni prese all'interno della Consulta stessa sono nulle.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica. Nell'esercizio di tale rappresentanza, egli non ha la capacità di agire in nome o per conto della Consulta, a meno che la Consulta stessa lo abbia delegato a farlo.
4. Il Presidente coordina e facilita i lavori della Consulta. Egli può delegare uno o più rappresentanti a gestire i rapporti con gli organi di stampa.
5. L'Assemblea plenaria può eleggere un nuovo Presidente in sostituzione di quello in carica, che viene sfiduciato prima della conclusione del suo mandato. In questo caso, la nomina del Vicepresidente si conforma ai risultati della nuova votazione. Se non è presente alcun non eletto che abbia ricevuto almeno un voto, il Vicepresidente in carica non viene sostituito.

Articolo X
Vicepresidente

1. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente di Consulta è sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente è il primo fra i non eletti alla carica di Presidente; in caso di parità si procede per sorteggio. Nel caso non ci siano non eletti che abbiano ricevuto almeno un voto, l'Assemblea plenaria procede, in seguito all'elezione del Presidente di Consulta, alla specifica elezione del Vicepresidente con votazione a scrutinio segreto.
3. In caso di sfiducia o di perdita dei requisiti di eleggibilità da parte del Presidente, il Vicepresidente non può sostituire il Presidente per più di novanta giorni consecutivi. Al termine di questi novanta giorni l'Assemblea plenaria elegge un nuovo presidente.
4. Se non sono in carica né il Presidente né il Vicepresidente di consulta, le decisioni prese all'interno della Consulta stessa sono nulle.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

Parte quarta
Commissioni

Articolo XI
Istituzione

1. La Consulta può articolarsi in commissioni di lavoro, costituite con delibera dell'Assemblea plenaria.
2. Ogni commissione è composta dai rappresentanti che si offrono volontari a farne parte.
3. Ogni commissione è composta da almeno cinque rappresentanti.
4. Per le commissioni temporanee, la delibera che le costituisce specifica quando la commissione smette di funzionare. Se non c'è alcuna indicazione, la commissione è permanente.

Articolo XII
Coordinatore

1. Ogni commissione elegge un Coordinatore fra i suoi membri.
2. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore eletto, lo sostituisce il commissario più anziano, diverso dal segretario.
3. Le riunioni sono convocate, con almeno tre giorni di anticipo, dal Coordinatore della commissione o dal Presidente della Consulta su richiesta di un terzo dei commissari o su iniziativa del Coordinatore o del Presidente stesso, indicando il tempo, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.
4. Il Coordinatore di commissione presiede le riunioni, modera i lavori, apre e chiude le votazioni e ne proclama i risultati.

Parte quinta
Consiglio di presidenza

Articolo XIII
Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza della Consulta è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta e dai Coordinatori delle commissioni di lavoro.
2. Una volta decaduti dalla carica di rappresentanti, i consiglieri possono, facendone richiesta alla Consulta, continuare a partecipare, a titolo esclusivamente consultivo, alle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Consiglio di Presidenza in qualità di consulenti.

Articolo XIV
Presidenza

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente di Consulta. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vicepresidente, lo sostituisce il consigliere più anziano, diverso dal segretario.
2. Le riunioni sono convocate, con almeno cinque giorni di anticipo, dal Presidente su richiesta di un terzo dei consiglieri o su iniziativa del Presidente stesso, indicando il tempo, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.
3. Il Presidente modera i lavori, apre e chiude le votazioni e ne proclama i risultati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

Parte sesta
Votazioni

Titolo primo
Scrutinio palese

Articolo XV
Norma generale

1. Le votazioni dell'Assemblea plenaria e degli altri organi della Consulta si fanno a scrutinio palese, a meno che questo regolamento o una qualsiasi legge obblighi a votare con scrutinio segreto.
2. Tutti i membri dell'organo votante hanno diritto di partecipare alla votazione oppure di astenersi.

Articolo XVI
Modalità

1. Lo scrutinio palese si fa per alzata di mano, per divisione all'interno dell'aula o per chiamata nominale. Quando si vota a scrutinio palese, è il Presidente a decidere come si svolge la votazione.
2. La chiamata nominale si fa in ordine alfabetico: il votante dice ad alta voce il proprio voto, il quale viene verbalizzato.

Titolo secondo
Scrutinio segreto

Articolo XVII
Elezione di persone

1. Quando bisogna eleggere una o più persone con scrutinio segreto, l'elezione avviene fra coloro che si sono candidati prima della votazione. Le candidature si presentano a voce, nel momento indicato dal presidente dell'organo.
2. Il rappresentante che si è candidato non può fare parte del seggio di scrutinio di cui all'articolo XVIII.
3. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni aventi carattere vincolante.

Articolo XVIII
Seggio di scrutinio

1. Quando bisogna svolgere, in una stessa seduta, una o più votazioni a scrutinio segreto, è costituito un seggio di scrutinio, il quale resta in carica per tutti gli scrutini segreti che si svolgono in quella seduta.
2. Il seggio di scrutinio è composto dal presidente dell'organo e da due scrutatori, nominati dal segretario fra i membri dell'organo su base volontaria. Se ci sono più di due volontari, fra essi sono nominati i due più anziani. Se mancano volontari, sono nominati i due membri più anziani che non svolgono la carica di presidente di seggio.
3. Se, nel corso delle operazioni, uno degli scrutatori è assente o comunque impossibilitato a svolgere la sua funzione, il segretario nomina un sostituto, nel rispetto del comma secondo. Il sostituto resta in carica fino a che continua l'impedimento.
4. Il presidente ed il segretario non possono essere nominati scrutatori.
5. Se un rappresentante è nominato scrutatore, è obbligato a svolgere la funzione.
6. Il seggio è presieduto dal presidente dell'organo.
7. Se bisogna eleggere una o più persone con scrutinio segreto ed il presidente dell'organo si è



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

candidato, egli è sostituito dal vicepresidente. Se anche il vicepresidente è candidato, egli è sostituito dal membro più anziano. In questo caso, il presidente di seggio è anche presidente dell'organo.

8. Il seggio smette di essere in carica dopo la proclamazione dei risultati della votazione.

Articolo XIX

Attribuzioni del presidente e del seggio

1. Il presidente decide la modalità dell'espressione del voto sulla scheda, apre e chiude la votazione, proclama i risultati della votazione, apre e chiude lo scrutinio dei voti, può sospendere la seduta, dà ogni altra disposizione o comunicazione necessaria al mantenimento dell'ordine in aula ed allo svolgimento della votazione o dello scrutinio.
2. Se uno scrutatore solleva una qualche obiezione a proposito di una decisione o comunicazione del presidente, la questione è decisa dal seggio.
3. È vietato, durante la votazione o lo scrutinio, compiere azioni che possano in qualsiasi modo modificare l'esito della votazione.
4. Se durante la votazione o lo scrutinio si verifica una qualche azione o condizione che, secondo la decisione del seggio, è tale da modificare l'esito della votazione, la votazione stessa è nulla.

Articolo XX

Operazioni preliminari alla votazione

1. Il segretario dà al seggio di scrutinio l'elenco degli aventi diritto al voto.
2. Una volta che il segretario ha comunicato al seggio il numero degli aventi diritto, altrettante schede sono vidimate da parte di due membri di seggio. Per ogni scheda basta una firma.
3. Presso il seggio sono predisposte una o più urne. Se per più votazioni contemporanee vengono predisposte più urne, su ognuna di esse è scritto l'oggetto della votazione alla quale ognuna si riferisce.

Articolo XXI

Svolgimento della votazione

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Gli aventi diritto sono chiamati a votare uno solo per volta in ordine alfabetico. L'avente diritto al voto può sempre non rispondere alla chiama oppure non accettare la scheda.
3. Gli aventi diritto possono votare dopo essere stati identificati tramite riconoscimento personale e senza alcuna ulteriore formalità; ma, se due o più membri di seggio sono in disaccordo sull'identità della persona, è necessaria l'esibizione di un documento di riconoscimento.
4. Ciascun votante per ogni votazione ha a disposizione una sola scheda. Ai votanti viene anche data un'unica penna o matita per la compilazione delle schede.
5. I votanti che siano fisicamente impossibilitati a votare possono comunque votare, con l'aiuto di un altro votante, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. In questo caso è necessario consegnare un certificato medico.
6. Dopo aver votato, il votante riconsegna la scheda, ripiegata, ad un membro di seggio diverso dal votante stesso. Questo membro di seggio controlla che all'esterno della scheda non ci siano segni che possano distinguerla dalle altre schede e poi, senza aprirla, la mette nell'urna.

Articolo XXII

Scrutinio

1. Dopo aver controllato che tutti gli aventi diritto al voto che desiderano votare abbiano votato,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

chiusa la votazione, il presidente apre l'urna.

2. Il voto è personale e segreto.
3. Riporta un voto validamente espresso la scheda che non sia nulla o bianca.
4. È nulla la scheda che al momento dello spoglio manca di uno o più requisiti di validità previsti dal presente titolo o che comunque ha una piegatura, correzione, abrasione, cancellatura o un qualsiasi altro segno che non è strettamente necessario ad esprimere il voto e che può distinguerla dalle altre schede. Inoltre, è nulla la scheda dalla quale non è possibile capire in modo certo la volontà del votante nell'esprimere il proprio voto.
5. Il seggio elenca, in particolare, quanto segue:
 - a) il numero dei presenti e degli assenti aventi diritto al voto;
 - b) il numero delle schede vidimate prima dell'apertura della votazione;
 - c) il numero delle schede vidimate dopo l'apertura della votazione, con la motivazione della vidimazione straordinaria;
 - d) il numero dei membri che hanno ricevuta la scheda;
 - e) il numero dei membri che hanno restituita la scheda;
 - f) il numero delle schede presenti nell'urna dopo che essa è stata aperta;
 - g) il numero delle schede bianche;
 - h) il numero delle schede nulle;
 - i) il numero delle schede che esprimono voti validi e la ripartizione di tali voti.

Articolo XXIII
Verbalizzazione

1. Le operazioni di votazione e di scrutinio sono descritte nel verbale della seduta scritto dal segretario dell'organo votante.
2. Il verbale indica, in particolare, chi sono i componenti il seggio di scrutinio e le informazioni elencate dal comma quinto dell'articolo XXII.
3. Al verbale sono allegate l'urna e le schede utilizzate.

Parte settima
Disposizioni finali

Articolo XXIV
Rimborsi spese

1. I membri di Consulta hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio ed al rimborso parziale delle spese di vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea plenaria, delle commissioni e del Consiglio di Presidenza, nonché alle altre attività della Consulta. I rappresentanti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo per attività svolte in località diversa sia da quella di residenza del rappresentante sia da quella dove si trova l'istituto di appartenenza.
2. Il Presidente decide le percentuali delle spese di vitto e di alloggio sostenute che vengono rimborsate.
3. Il rimborso, comprensivo di interesse legale semplice, è a valere sulle disponibilità monetarie della Consulta per l'esercizio finanziario relativo all'anno solare seguente all'effettuazione della spesa.
4. Il rimborso si ottiene presentando una nota scritta all'istituto indicato dal primo comma dell'articolo tre, entro il trentuno settembre di ciascun anno. Alla nota va allegata la documentazione che prova che il pagamento è avvenuto. Per le spese di viaggio eseguito con mezzo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

privato del rappresentante, in mancanza di questa documentazione vale l'autocertificazione; il Presidente decide, con proprio provvedimento scritto, l'entità dei rimborsi spettanti con quest'ultima modalità.

Articolo XXV

Modifica del regolamento

1. Questo regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea plenaria, come descritto da questo articolo.
2. La proposta di delibera è presentata per iscritto da almeno un terzo dei membri di Consulta al Presidente della Consulta stessa.
3. Ricevuta la proposta di delibera, il Presidente la fa avere entro cinque giorni agli altri membri di Consulta e convoca l'Assemblea plenaria per un giorno non precedente il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta stessa, per la trattazione della proposta e dei suoi eventuali emendamenti.
4. Gli emendamenti alla proposta di delibera sono presentati per iscritto da almeno un membro di Consulta al Presidente, entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione della plenaria.
5. Ricevuti gli emendamenti, il Presidente li fa avere entro cinque giorni agli altri membri di Consulta.
6. La delibera di modifica del regolamento è adottata con due successive votazioni, a scrutinio palese per chiamata nominale, eseguite ad intervallo non minore di sessanta giorni l'una dall'altra.
7. Dopo la riunione indicata dal terzo comma, la presentazione degli emendamenti è libera, sempre per iscritto.
8. La proposta di delibera e i suoi emendamenti sono votati un articolo alla volta e poi con votazione finale.
9. La delibera che revoca questo regolamento senza sostituirlo con uno nuovo è nulla.
10. Il verbale di ciascuna riunione nella quale si è svolta la votazione della proposta di delibera è scritto ed approvato alla fine della riunione stessa.
11. Se la delibera di modifica del regolamento è infine approvata, essa è scritta e firmata dal Presidente e dal segretario in un documento a sé stante. Questo documento ed i verbali delle due distinte riunioni sono scritti in due esemplari identici, depositati rispettivamente presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso l'Ufficio Scolastico Provinciale.

Articolo XXVI

Pubblicità del regolamento

1. Questo regolamento è scritto in due esemplari identici, depositati rispettivamente presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso l'Ufficio Scolastico Provinciale.

Articolo XXVII

Disposizione transitoria

1. Le delibere ed i provvedimenti assunti prima dell'approvazione di questo regolamento valgono pienamente e sono parificati ad analoghi atti assunti in conformità al regolamento stesso.

Articolo XXVIII

Unicità del regolamento

1. Questo regolamento è a tutti gli effetti una delibera di Consulta. Esso raccoglie tutte le norme prodotte dall'Assemblea plenaria su come sono organizzati e come lavorano la Consulta e i suoi organi. Ogni delibera disciplinante tale materia al di fuori di questo regolamento è nulla.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

In fede dell'avvenuta approvazione, da parte della Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e della Brianza, riunita in pubblica adunanza, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi con votazione a scrutinio palese per chiamata nominale, del regolamento della Consulta stessa nel precedente testo, sottoscrivono il Presidente e i membri della Commissione Statuto.

Il Presidente

Per la Commissione Statuto

(Michele Casadei)

(Fausto Comandè)